



CITTA' DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA (in convenzione tra Provincia e Comune di Alessandria ex artt. 30 D.Lgs. 267/2000 e 2, comma 12, legge 244/2007)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 01.06.2017

INDICE

TITOLO I – UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA

ARTICOLO 1: <u>Costituzione e finalità</u>	pag. 3
ARTICOLO 2: <u>Composizione</u>	pag. 3-4
ARTICOLO 3: <u>Il Dirigente responsabile</u>	pag. 4
ARTICOLO 4: <u>Gestione delle controversie</u>	pag. 4-5
ARTICOLO 5: <u>Altre attività dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica</u>	pag. 5
ARTICOLO 6: <u>Rapporti dell'Ufficio di Avvocatura pubblica con gli altri uffici degli enti convenzionati</u>	pag. 5

TITOLO II – INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

ARTICOLO 7: <u>Incarichi ad avvocati esterni</u>	pag. 6
ARTICOLO 8: <u>Obblighi e compensi dei professionisti esterni</u>	pag. 6

TITOLO III - TRATTAMENTO ECONOMICO

ARTICOLO 9: <u>Compensi professionali</u>	pag. 6
---	--------

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 10: <u>Pratica forense</u>	pag. 7
ARTICOLO 11: <u>Diritto di accesso</u>	pag. 7
ARTICOLO 12: <u>Incompatibilità</u>	pag. 7
ARTICOLO 13: <u>Disciplina transitoria</u>	pag. 7
ARTICOLO 14: <u>Entrata in vigore</u>	pag. 7

TITOLO I – UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA

ARTICOLO 1 (Costituzione e finalità)

1. L'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica tra la Provincia di Alessandria ed il Comune di Alessandria, istituito in forza di convenzione stipulata il 20.10.2015 tra le due Amministrazioni, ai sensi dell'art. 30, c. 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 2, c. 12, L. n. 244/2007, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi degli Enti associati secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, configurato in ambito organizzativo a livello di Direzione, è affidato alla responsabilità di Dirigente Avvocato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Professionale Forense (art. 23 L. 31.12.2012, n. 247) e costituisce struttura operativa professionale, posta in staff rispetto all'Organo Politico esponentiale di ciascun Ente convenzionato, dotata di autonomia al fine di garantirne la corretta attività defensionale nel rispetto dei principi che presiedono l'esercizio della professione forense.

ARTICOLO 2 (Composizione)

1. All'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica sono assegnati, per l'esercizio dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio (c.d. *ius postulandi*):
 - a) avvocato dirigente, responsabile della struttura;
 - b) unità di personale togato (professionisti avvocati in possesso di categoria giuridica D3 ex CCNL –NOP 31.03.1999), per i quali tutti è prevista l'iscrizione nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 19, 3° comma legge 247/2012; nonché, per il disbrigo delle attività di segreteria, contabili, di supporto ed accessorie,
 - c) unità di personale amministrativo ed ausiliario.
2. Gli Enti assicurano che la dotazione del suddetto personale sia idonea ad assicurare l'efficace e corretto espletamento delle incombenze di tipo processuale, da un lato, e burocratico-organizzative, dall'altro.
3. Gli Enti convenzionati *riconoscono* l'applicazione degli istituti contrattuali *destinati a valorizzare* la peculiarità dell'attività svolta, caratterizzata da competenze complesse e *richiedenti adeguata*

professionalità, al fine di *individuare* un inquadramento normativo consono alla specificità del ruolo ricoperto, nonché un trattamento economico *consono* ai sensi dell'art. 23, 1° comma legge 247/2012.

4. Le spese di iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'Albo degli avvocati sono a carico dell'Ente datore di lavoro di ciascuno di essi.
5. Fermo restando il rapporto di lavoro degli avvocati con il proprio Ente datore, la loro assegnazione funzionale all'Ufficio Unico comporta che ciascuna Amministrazione convenzionata possa utilizzarne le prestazioni secondo l'istituto dell'avvalimento, nel rispetto della normativa vigente.
6. Gli enti convenzionati garantiscono inoltre all'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica la strumentazione tecnica e di studio necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di affari affidati all'Ufficio.

ARTICOLO 3 (Il Dirigente responsabile)

1. Il Dirigente responsabile provvede a:
 - a) organizzare l'Ufficio, sulla base degli indirizzi forniti dagli enti convenzionati, assicurandone il buon andamento mediante le opportune disposizioni di servizio;
 - b) curare la disamina generale di tutte le pratiche affidate all'Ufficio, sia del contenzioso, che della consulenza ed assistenza giuridica, la distribuzione dei fascicoli agli avvocati, secondo criteri di rotazione per raggiungere un omogeneo carico di lavoro tra gli stessi, tenendo conto dei principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale e per tutelare le specifiche competenze del personale assegnato;
 - c) definire le linee generali di difesa con gli avvocati in modo da assicurarne l'uniformità di azione, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza professionale degli stessi;
 - d) provvedere all'aggiornamento professionale degli avvocati e del personale assegnato.

ARTICOLO 4 (Gestione delle controversie)

1. Spettano all'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica la rappresentanza e la difesa in giudizio degli Enti convenzionati innanzi a tutte le giurisdizioni e negli arbitrati.
2. L'autorizzazione a promuovere una lite ovvero a resistervi è adottata con provvedimento espresso di ciascun ente convenzionato, assunto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, dagli statuti e dai regolamenti.

3. Gli avvocati esercitano le loro funzioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio in forza di procura speciale rilasciata dal Presidente/Sindaco *pro tempore* degli enti convenzionati.

ARTICOLO 5

(Altre attività dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica)

1. L'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica svolge attività di consulenza legale, mediante la formulazione di pareri scritti e orali: per i primi la struttura interessata a ricevere risposta deve formulare espresso quesito, allegando tutta la documentazione in suo possesso; i secondi vengono evasi senza formalità solo ove la fattispecie risulti di immediata e chiara esplicitazione da parte del richiedente, non risultando necessario acquisire specifica documentazione.
2. L'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica svolge, inoltre, attività di assistenza legale mediante la partecipazione a riunioni, assemblee e più in generale ad incontri, nei quali venga ritenuto necessario il supporto a favore degli enti convenzionati cui è affidata la materia in discussione, il tutto previo adeguato preavviso all'Ufficio Unico ed idonea sessione illustrativa preparatoria della riunione.
3. L'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica esprime altresì il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione delle controversie.
4. Ad esso è affidata la gestione della convenzione di negoziazione assistita nei casi previsti dalla legge n. 162/2014.

ARTICOLO 6

(Rapporti dell'Ufficio di Avvocatura pubblica con gli altri uffici degli enti convenzionati)

1. Gli uffici degli enti convenzionati hanno l'obbligo, su richiesta dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, di rimettere a quest'ultimo tutti gli atti ed i documenti necessari per la condotta delle liti e per la compilazione dei pareri.
2. Gli atti ed i documenti debbono essere accompagnati da una relazione scritta a firma del dirigente responsabile della struttura interessata, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto delle questioni trattati e gli intendimenti dell'ufficio stesso.

TITOLO II – INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

ARTICOLO 7 (Incarichi ad avvocati esterni)

1. Nei casi di rilevante complessità ed importanza, ovvero implicanti una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica, potranno essere conferiti incarichi esterni ovvero essere affiancati agli Avvocati interni uno o più legali liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari.
2. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio degli enti convenzionati nonché la consulenza giuridica e i pareri legali, possono essere attribuiti ad avvocati esterni anche per fattispecie in cui sia ritenuta inopportuna o risulti incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'ente.
3. Qualora i giudizi si svolgano al di fuori del circondario di Alessandria potranno essere individuati avvocati esterni presso cui domiciliare le cause.

ARTICOLO 8 (Obblighi e compensi dei professionisti esterni)

1. Non possono essere nominati professionisti che abbiano in corso incarichi contro gli enti convenzionati per conto di terzi pubblici o privati.
2. I professionisti esterni individuati, contestualmente all'accettazione dell'incarico, dovranno convenire le competenze professionali loro spettanti mediante la redazione di apposito preventivo, da sottoporre ad approvazione da parte del Dirigente dell'Ufficio Unico.

TITOLO III - TRATTAMENTO ECONOMICO

ARTICOLO 9 (compensi professionali)

1. I criteri e le modalità di erogazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati interni sono definiti in sede di contrattazione decentrata

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 10 (Pratica forense)

1. Presso l'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica può essere svolta la pratica forense da parte di soggetti neolaureati in giurisprudenza per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato.
2. Modalità, termini e condizioni per l'esercizio della pratica forense sono definiti in apposita specifica disciplina.

ARTICOLO 11 (Diritto di accesso)

1. Ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, i pareri legali nonché la corrispondenza relativa ai medesimi, in ragione della loro natura e della normativa sul segreto professionale.

ARTICOLO 12 (Incompatibilità)

1. Agli avvocati si applicano, oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, quelle derivanti dalle cause in concreto gestite in relazione alla natura delle controparti coinvolte.

ARTICOLO 13 (Disciplina transitoria)

1. Le disposizioni relative al trattamento economico, secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento, valgono a disciplinare, con effetto dal 01/01/2015, l'erogazione dei compensi derivanti dal favorevole esito delle vertenze, a favore degli avvocati dell'ex Servizio Autonomo di Avvocatura del Comune di Alessandria e dell'ex Direzione Avvocatura della Provincia di Alessandria.
2. Quanto disposto in detta materia da ciascun Ente, in via provvisoria, ovvero rinviato a futura determinazione, viene pertanto validato e/o attuato secondo le previsioni di cui al presente Regolamento, a' sensi dell'art. 9, comma 8 del D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014.

ARTICOLO 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo pretorio degli Enti convenzionati.